

Legge regionale 05 giugno 1974, n.32

Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana SpA.

ARTICOLO 1

(Costituzione, denominazione e sede della Società)

La Regione Toscana promuove, ai sensi dell'art. 57, quarto comma, dello Statuto, la costituzione di una Società a prevalente partecipazione regionale, avente la denominazione di "FIDI - TOSCANA SpA".

La "FIDI - TOSCANA SpA" sarà costituita in forma di società per azioni, secondo le norme dell'art. 2325 e seguenti, e con le modalità previste dall'art. 2329, del codice civile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed avrà sede in Firenze.

L'atto costitutivo e lo statuto della "FIDI - TOSCANA SpA" dovranno uniformarsi alle disposizioni della presente legge e dello Statuto della Regione Toscana.

ARTICOLO 2

(Soci)

Alla "FIDI - TOSCANA SpA" può partecipare anche dopo la costituzione qualunque soggetto di diritto pubblico o di diritto privato.

Saranno tuttavia preferiti, sia in sede di costituzione della società, sia in sede di aumento di capitale, gli Enti locali territoriali, gli Enti pubblici, gli Enti pubblici economici, gli Enti di diritto pubblico e le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche, ivi comprese le associazioni rappresentative della cooperazione.

ARTICOLO 3

(Quota di partecipazione della Regione)

La Regione Toscana sottoscriverà all'atto della costituzione della "FIDI - TOSCANA SpA" una quota di capitale corrispondente almeno al 51 per cento delle azioni.

In caso di aumento del capitale, non potrà essere in alcun modo limitato o escluso il diritto di opzione della Regione Toscana.

Questa eserciterà tale diritto nei limiti necessari per mantenere almeno il 51 per cento delle azioni.

ARTICOLO 4

(Finalita')

La "FIDI - TOSCANA SpA" si propone di agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario sia a tasso agevolato, ed a breve termine, secondo le indicazioni di cui al successivo sesto comma, nonché ad altre forme di finanziamento, come il factoring e il leasing, delle imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, imprese che, se pur sprovviste di garanzie, presentino valide prospettive di sviluppo, al fine di indirizzarne l'attività al perseguimento degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo economico e nei piani di intervento settoriale di cui all'art. 5 dello Statuto regionale.

Tali agevolazioni saranno estese, in particolare, alle cooperative ed alle imprese associate anche in forme consortili.

La Giunta indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione nel quadro delle direttive fissate, di norma annualmente, dal Consiglio Regionale intese a stabilire i criteri di selezione degli interventi in relazione alla ubicazione delle imprese, al settore di appartenenza delle stesse ed alle relative dimensioni economiche, al tipo di operazione da agevolare, individuando inoltre la quota minima degli interventi da riservarsi alle imprese artigiane e della cooperazione.

Per quanto concerne il credito a breve termine l'intervento dovrà orientarsi verso operazioni aventi utilizzazione specifica e, comunque con durata e modalità di rimborso predeterminate, ed entro i limiti percentuali, non eccedenti un terzo del fondo destinato alle operazioni di credito a medio termine, prefissati dalle direttive del Consiglio Regionale.

Il Consiglio Regionale emana le direttive di cui ai commi precedenti previa consultazione degli Enti locali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, della cooperazione e delle organizzazioni delle categorie economiche.

ARTICOLO 5

(Fondi di garanzia)

Per la realizzazione dei propri fini la "FIDI - TOSCANA SpA" costituisce col contributo dei soci, previsto dall'art. 6 della presente legge, con i contributi di cui al successivo art. 8 e con altri eventuali contributi volontari, un fondo col quale garantire, secondo le modalità fissate nelle convenzioni di cui al successivo art. 8, i crediti concessi per suo tramite.

Il fondo di garanzia potrà essere articolato, con deliberazione degli organi sociali della "FIDI - TOSCANA SpA" in due sezioni:

l'uno per garantire operazioni a breve termine, l'altro per garantire operazioni a medio termine.

ARTICOLO 6

(Contributo dei soci alla formazione del fondo di garanzia)

I soci della "FIDI - TOSCANA SpA" sono tenuti a versare un contributo determinato dallo statuto della società in proporzione al numero delle azioni possedute, destinato alla formazione del fondo di garanzia di cui all'art. 5.

Il contributo di cui al comma precedente non è restituito né in caso di recesso del socio, né in caso di trasferimento delle azioni.

ARTICOLO 7

(Contributi delle imprese mutuatrici al fondo di garanzia)

Per ogni operazione di credito garantita dalla "FIDI - TOSCANA SpA" l'impresa mutuataria è tenuta a versare alla società un contributo per alimentare il fondo di garanzia, al momento dell'erogazione del mutuo o della concessione del credito.

L'ammontare del contributo di cui al comma precedente è determinato dal Consiglio di Amministrazione, di norma annualmente, entro i limiti dello 0,50 per cento del finanziamento ottenuto per i crediti a breve termine e, per i crediti a medio termine, dello 0,30 per cento sul prestito in essere per ogni anno di durata dell'operazione.

Per le operazioni di credito a medio termine i due terzi del contributo versato verranno restituiti in sede di rimborso del prestito.

ARTICOLO 8

(Convenzioni con aziende e istituti di credito)

Con le modalità stabilite dal successivo art. 9, la "FIDI - TOSCANA SpA" stipulerà con aziende ed istituti di credito una convenzione per le operazioni di credito a breve termine ed una convenzione per le operazioni di credito a medio termine, al fine di stabilire modalità e condizioni per la concessione dei prestiti ed il regime delle relative garanzie.

Le convenzioni dovranno stabilire in particolare le seguenti condizioni:

- a) il tasso di interesse per i diversi tipi di operazioni;
- b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite dal "fondo di garanzia", che deve essere assunta dalle aziende o istituti di credito;
- c) la determinazione del volume di credito massimo garantito dal

- "fondo di garanzia" espresso in un multiplo di questo;
- d) le modalita' della partecipazione delle aziende ed istituti di credito al controllo sulla consistenza del fondo di garanzia;
 - e) le modalita' di ricevimento delle domande presentate dagli operatori garantendo che entro otto giorni dalla presentazione le domande stesse siano a disposizione sia dell'istituto o azienda di credito sia del Comitato Tecnico competente per territorio;
 - f) le modalita' con cui l'istruttoria delle domande deve essere effettuata dall'azienda o istituto di credito entro un mese dal ricevimento della domanda.

Il Comitato Tecnico ed il rappresentante dell'istituto o azienda di credito convenzionata convengono, sulla base delle istruttorie dell'azienda o istituto di credito e delle informazioni eventualmente assunte dal Comitato Tecnico, la concessione del finanziamento garantito;

- g) la facolta' del Consiglio di Amministrazione della "FIDI - TOSCANA SpA", in caso di rifiuto del finanziamento da parte dell'azienda o istituto di credito, dopo avere esperito l'istruttoria supplementare di cui al successivo art. 12, di ripresentare la domanda della stessa impresa anche ad altra azienda o istituto di credito convenzionato offrendo eventualmente, ed in via eccezionale, una copertura del rischio superiore a quella stabilita ai sensi della lettera b) del presente articolo;
- h) modalita' per l'azione di recupero delle insolvenze;
- i) condizioni per il rinnovo della garanzia per le operazioni di credito a breve termine;
- l) modalita' per la valutazione in sede istruttoria delle eventuali garanzie reali.

ARTICOLO 9

(Modalita' per la stipulazione delle convenzioni)

Per la stipulazione della convenzione per le operazioni di credito a breve termine, la "FIDI - TOSCANA SpA" dovra' determinare preliminarmente il numero minimo di sportelli operanti nella Regione e la quota di risparmio regionale raccolta, come requisiti indispensabili perche' un istituto o un'azienda di credito ordinario possa convenzionarsi con la societa'.

A tal fine vengono equiparati agli istituti o aziende di credito le federazioni tra istituti o aziende di credito della stessa categoria.

La "FIDI - TOSCANA SpA" dovra' indicare le condizioni richiamate al precedente art. 8 e stipulera' la convenzione con tutte le aziende o istituti di credito che tali condizioni accetteranno.

La convenzione per le operazioni di credito a breve termine deve essere la stessa, in tutte le sue parti, quali che siano le

aziende di credito ordinario convenzionate.

Per le operazioni di credito a medio termine la "FIDI - TOSCANA SpA" stipulerà la convenzione con tutti gli istituti di credito interessati mantenendo comunque l'uniformità della convenzione.

ARTICOLO 10

(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione della "FIDI - TOSCANA SpA" svolge le funzioni indicate dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni di legge.

E' comunque compito del Consiglio di Amministrazione:

- dettare istruzioni, da rendersi pubbliche, ai Comitati Tecnici di cui al successivo art. 11 in attuazione delle direttive impartite dal Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 4;
- deliberare la concessione della garanzia sulla base della proposta motivata avanzata dai singoli Comitati Tecnici;
- determinare le iniziative da assumere per agevolare l'accesso a forme di finanziamento diverso dal credito a breve e medio termine, ivi comprese le operazioni di leasing e di factoring;
- determinare le modalità per il versamento di contributi di cui all'art. 7 e per la restituzione della quota di contributo di cui al secondo comma dello stesso articolo;
- determinare le modalità specifiche per la stipulazione delle convenzioni con le aziende o istituti di credito oltre a quelle indicate dal precedente art. 9;
- deliberare l'ammontare del contributo delle imprese mutuatarie al fondo di garanzia ai sensi dell'art. 7;
- deliberare l'accoglimento delle domande richiedenti la consulenza tecnica di cui al successivo art. 13;
- deliberare sulla proposta dei comitati tecnici in ordine all'attuazione di una istruttoria supplementare e sull'assunzione di una maggior quota del rischio di insolvenza nell'ipotesi prevista dalla lettera g) dell'art. 8;
- deliberare l'eventuale istituzione di un comitato esecutivo scelto tra i suoi membri, al quale delegare parte delle proprie funzioni;
- assumere tutte le decisioni non assegnate dalla presente legge o dallo Statuto ad altri organi della società'.

ARTICOLO 11

(Composizione dei Comitati Tecnici)

In ogni Provincia e nel mandamento di Prato sarà istituito un Comitato Tecnico presieduto rispettivamente da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale e da un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Prato per quel mandamento.

Fanno parte del Comitato Tecnico due esperti per ogni categoria economica i quali partecipano alle sole sedute concernenti l'esame sulle domande di imprese operanti nei rispettivi settori di competenza.

Gli esperti di cui al comma precedente sono designati dalle associazioni di categoria che partecipano alla Società'.

Nel caso in cui per una stessa categoria vi siano più di due associazioni, la designazione avviene secondo un criterio di rotazione.

Le funzioni di segreteria del Comitato Tecnico sono assolte, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione, da un dipendente di un Ente pubblico partecipante alla società'.

Tutti i membri dei comitati tecnici sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società' e restano in carica tre anni.

Alle sedute del Comitato Tecnico partecipa il rappresentante dell'Istituto di credito finanziatore.

Per far fronte agli oneri conseguenti al funzionamento dei Comitati Tecnici e degli altri organi sociali, la "FIDI - TOSCANA SpA" si avvale dei contributi della Regione, di cui al successivo art. 18, e degli altri soci nella misura determinata dallo Statuto della Società'.

ARTICOLO 12

(Attribuzioni dei Comitati Tecnici)

Il Comitato Tecnico ha il compito di esaminare le domande di finanziamento sulla base dell'istruttoria predisposta dall'azienda o istituto di credito, raccogliendo tutte le informazioni che ritiene opportuno acquisire per una migliore valutazione della richiesta.

Per l'esame delle richieste di finanziamento a medio termine il Comitato Tecnico, su richiesta, è tenuto ad ascoltare il soggetto richiedente il finanziamento o un suo delegato nonché i rappresentanti degli enti locali e dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi.

Il Comitato Tecnico, nell'espletamento dell'istruttoria delle domande di garanzia per operazioni a medio termine, ha facoltà di avvalersi della consulenza degli enti regionali o delle società' a prevalente partecipazione regionale per l'assistenza tecnica gestionale e per la promozione commerciale, al fine di giudicare la validità tecnica dei progetti di ammodernamento, di ristrutturazione, di sviluppo e di insediamento connessi con le

operazioni finanziarie richieste.

A seguito del rifiuto dell'istituto di credito di concedere un prestito su garanzia del fondo di cui all'art. 5, il Comitato Tecnico, su richiesta dell'interessato, ha facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione di curare l'istruttoria supplementare della domanda, e di proporre all'impresa la necessaria consulenza tecnica onde accertare l'esistenza di valide prospettive di sviluppo dell'azienda, ovvero individuare le eventuali operazioni necessarie per realizzare tali prospettive, nonché la rispondenza del finanziamento richiesto alle esigenze dell'azienda stessa.

A conclusione dell'istruttoria supplementare da effettuarsi con le modalità stabilite dal successivo art. 13, il Comitato Tecnico ha facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di una maggior quota di rischio prevista dall'art. 8, lett. g).

Il Comitato Tecnico ha infine il compito di attuare le decisioni del Consiglio di Amministrazione per facilitare la consulenza tecnica di cui al successivo art. 13.

ARTICOLO 13 (Consulenza tecnica)

Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta delle imprese interessate ad ottenere la concessione di una garanzia di credito, può deliberare lo svolgimento di una consulenza tecnica volta a verificare l'opportunità di ristrutturazioni o modificazioni dell'impresa ed a indicarne le modalità di attuazione.

Ai fini di cui al comma precedente e per l'espletamento dell'istruttoria supplementare di cui all'articolo 12 quarto comma, il Consiglio di Amministrazione ha il compito di compilare e tenere aggiornato un "Albo dei consulenti" della "FIDI - TOSCANA SpA" formato da società specializzate in consulenza aziendale e da qualificati esperti, distinti per settori e specialità.

In merito alla consulenza di cui al primo comma del presente articolo è compito del Comitato Tecnico formulare, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, un progetto di lavoro con relativa previsione di spesa.

Per l'attuazione della consulenza, il Comitato Tecnico si avvale della collaborazione dei consulenti compresi nell'albo di cui al secondo comma del presente articolo.

La spesa per la consulenza tecnica è sostenuta per il 60 per cento dall'impresa beneficiaria e per il 40 per cento dalla "FIDI

- TOSCANA SpA".

Quando la consulenza e' richiesta a seguito del diniego della concessione di un prestito, e congiuntamente alla istruttoria supplementare di cui al precedente art. 12, il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'onere per l'impresa che sara' compreso fra un massimo del 60 per cento ed un minimo del 20 per cento della spesa sostenuta.

Per sostenere gli oneri derivanti dal presente articolo la "FIDI - TOSCANA SpA" si avvale dei contributi della Regione, di cui al successivo art. 19, e degli altri soci nella misura determinata dallo statuto della Societa'.

ARTICOLO 14

(Assistenza tecnica di Enti regionali o Societa' a partecipazione regionale)

La "FIDI - TOSCANA SpA", ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 12, quarto comma, e dell'assistenza tecnica di cui all'art. 13, primo comma, potra' deliberare lo svolgimento di consulenze tecniche ad opera di consulenti iscritti all'albo di cui all'art. 13, secondo comma.

Quando diverranno operanti gli Enti regionali o le societa' a prevalente partecipazione regionale per l'assistenza tecnica e gestionale e di promozione commerciale alle minori imprese, la "FIDI - TOSCANA SpA", si varra' prevalentemente dell'opera degli Enti di cui sopra in tutti i casi per i quali essi saranno in grado di offrire servizi appropriati.

ARTICOLO 15

(Relazione annuale)

La "FIDI - TOSCANA SpA" presenta annualmente alla Giunta Regionale il bilancio accompagnato da una relazione sulla situazione patrimoniale, sulla attivita' svolta e sugli indirizzi programmatici, da unire alla documentazione allegata al bilancio preventivo regionale.

ARTICOLO 16

(Nomina da parte del Consiglio Regionale di membri di organi societari)

Ai sensi e con le modalita' del comma 1 dell'articolo 59 dello Statuto il Consiglio Regionale indica, al rappresentante della Regione nell'assemblea della "FIDI - TOSCANA SpA" i membri da nominare nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale.

E' riservata al Consiglio Regionale ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del Codice Civile la nomina del Presidente della Societa'.

Lo Statuto della Società dovrà determinare le norme che regolano la presenza nel Consiglio di Amministrazione degli altri soci, ivi comprese le associazioni di categoria.

ARTICOLO 17

(Autorizzazione della spesa)

Il contributo regionale per la formazione del capitale sociale, di cui al precedente art. 3, e del fondo di garanzia, di cui al precedente art. 5, sarà determinato con successivo provvedimento che indicherà i mezzi di copertura della spesa relativa.

ARTICOLO 18

(Contributo regionale per il funzionamento dei Comitati Tecnici e degli altri organi sociali)

Il contributo regionale di cui all'art. 11 della presente legge è determinato in L. 50.000.000 per ogni esercizio finanziario.

La spesa prevista dal comma precedente sarà imputata all'apposito capitolo del Bilancio della Regione.

ARTICOLO 19

(Contributo regionale per la Consulenza Tecnica)

Il contributo regionale di cui all'art. 13 della presente legge è determinato in L. 550.000.000 per ogni esercizio finanziario.

La spesa prevista dal comma precedente sarà imputata all'apposito capitolo del Bilancio della Regione.

ARTICOLO 20

(Copertura della spesa)

La spesa di cui agli artt.

18 e 19 della presente legge trova la sua copertura nella maggiore entrata derivante dall'aumento pari al 100 per cento della tassa di circolazione che nel 1974 passa da Lire 5.500.000.000 a Lire 11.000.000.000 ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16-5-1970, n. 281 e del comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale n. 2 del 30-1-1971.

DISPOSIZIONE FINALE

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della "FIDI - TOSCANA SpA" secondo le norme della presente legge.